

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 248/2026

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **70253** depositato in data 30.03.2026, proposto da **F. S.**, nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS), e residente in Licata nella via Gen. La Marmora n. 69, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Davide Ignazio Marceca del Foro di Trapani (C.F. MRCDDG90D30D423F tel./fax 0923/030537), che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al presente ricorso, il quale riferisce di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, PEC: davide.marceca@avvocatitrapani.legalmail.it;

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. ti Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e

Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 – con cui è elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- **Guardia di Finanza – Centro informatico amministrativo nazionale** – in persona del legale rapp.te p.t., assistito ex art. 158 c.g.c. dal Colonnello Giuseppe Egizi;

- Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo "Comitato" o "CVCS"), in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Lucia Squicciarino, dirigente di 2° fascia del Ministero economia e finanze, dalla dott.ssa Annamaria Fasone, funzionaria del Ministero economia e finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dai dottori Piera Valeria Civelletti, Michele Faraci, Mariangela Scorsone e Claudia Seccia, funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo giusta la procura speciale in atti elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in Palermo, piazza Marina n. 2, presso gli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 23.09.2026, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, depositato il 31.03.3026, il Sig. S., richiesta in via istruttoria CTU, conclude come segue: *in via principale, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la patologia " stato d'ansia reattivo con somatizzazione viscerale e stato depressivo, disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto contratta dal ricorrente durante il servizio svolto, ascrivibile a TABELLA A cat. 8 collegata al D.p.R. 23 dicembre 1978, n. 915 con conseguente diritto del ricorrente all'attribuzione della pensione privilegiata a vita ex artt. 64, 67 DPR 1092/73 di categoria A8 con liquidazione dei ratei pregressi a decorrere dalla domanda di pensione di privilegio; 2) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: "stato d'ansia reattivo con somatizzazione viscerale e stato depressivo, disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto contratta dal ricorrente durante il servizio svolto ascrivibile a TABELLA B, collegata al D.p.R. 23 dicembre 1978, n. 915; con conseguente diritto del ricorrente all'attribuzione di indennità una tantum (tabella B p.p.o) corrispondente alla pensione di privilegio cat. A8 nel massimo di anni consentiti***";**

II. Espone, a fondamento delle conclusioni rassegnate, quanto segue:

(a) di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza, in data 1/10/1998; di essere cessato per infermità il 6/12/2023 e di godere,

attualmente, di pensione diretta ordinaria di inabilità n. OMISSIS;

(b) che, a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale, al quale non intese sottoporsi, fu sospeso dal servizio (dal dicembre 2021 al marzo 2022), accusando disagi economici e psicologici (ansia e rabbia conseguenti alla precaria situazione economica), questi ultimi persistiti successivamente alla sospensione al punto di allungare a dismisura i periodi di malattia sino alla convocazione in CMO che ha infine disposto l'inidoneità al servizio;

(c) che, in data 31/05/2023, ha richiesto di vedersi accertata la dipendenza da causa di servizio per la patologia disturbo dell'adattamento con alterazione mista dell'emotività e della condotta (DSM-5) - la CMO di Messina, il successivo 06.12.2023, gli avrebbe diagnosticato stato d'ansia reattivo con somatizzazione viscerale e stato depressivo, disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto, ascrivendo la patologia alla cat. A8 ai fini di equo indennizzo – denegata, con parere del 5/09/2024, dal Comitato di verifica per le cause di servizio (oggetto di trascrizione del ricorso) e che "*il successivo decreto ministeriale ha ulteriormente respinto la richiesta dipendenza*";

(d) che, contestate le motivazioni del rigetto attraverso le osservazioni a firma del dott. Carlo Rumi, ha quindi avanzato richiesta di riconoscimento della pensione di privilegio all'INPS.

III. Censura, in linea giuridica e medico-legale, le motivazioni poste a fondamento delle determinazioni reiettive.

IV. Con memorie del 13.05.2026 (e del successivo 20.07.2026), del

25.08.2026 e del 09.09.2026 si sono costituiti in atti, rispettivamente, il Centro informatico amministrativo nazionale della GdF, il MEF ed INPS, articolando eccezioni in rito e argomentando per il rigetto, nel merito, del ricorso. IL MEF, inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

V. All'odierna udienza, come da verbale, le parti hanno replicato alle difese avversarie e concluso per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. Alla stregua delle conclusioni rassegnate dal ricorrente (punto I della narrativa), sussiste, pacificamente, la giurisdizione di questa Corte a conoscere la controversia (cfr. Cass., SS.UU, ord. 5467/2009, in senso conforme ord. n. 4325/2014 e sent. n. 1306/2017).

2. Il ricorso è però inammissibile cogliendo nel segno la pertinente eccezione del CIAN della GDF, secondo cui, in violazione dell'art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c., il ricorso è stato depositato allorché il procedimento amministrativo non era concluso e la determinazione conclusiva dello stesso non era stata emessa. Diversamente detto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. per essere stato depositato anteriormente alla notificazione, nei confronti dell'Amministrazione, "*di un formale atto di diffida a provvedere*" (cfr. questa Sezione, sent. n. 798/2021; n. 623/2021).

3. In punto di fatto, deve osservarsi che a seguito della formulazione del parere reiettivo del CVCS datato 5/09/2024 **– e sul**

quale ultimo, esclusivamente, il ricorrente appunta le proprie doglianze, anche in chiave medico-legale - l'Amministrazione procedente, ai fini del rispetto dei principi di partecipazione procedimentale ex art. 10 bis L. 241/90, ha comunicato all'interessato (10 ottobre 2024) il parere in discorso, invitandolo a chiarire se intendesse presentare controdeduzioni/osservazioni. Queste ultime, peraltro, sono state effettivamente presentate (16 novembre 2024) unitamente a relazione medico-legale suppletiva e, su questi presupposti, l'Amministrazione procedente ha invitato (17 ottobre 2025) il CVCS a riesaminare il proprio precedente avviso (cfr. all. 8, 9 e 10 alla memoria CIAN del 20.07.2026).

3.1. L'attività amministrativa, appena sopra descritta e riconducibile all'amministrazione di appartenenza, si inquadra nella previsione dell'art. 14 co. 1, secondo periodo, del DPR 461/2001. Secondo la disposizione in esame, infatti, "*'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso.* ***Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato".***

3.2. Ora, per quanto la GDF abbia trasmesso al CVCS le controdeduzioni del S. ai fini del riesame assai tardivamente (a distanza di circa un anno dalla relativa ricezione), è però certo che, proprio in ragione di tale evenienza, il procedimento teso all'accertamento della dipendenza causale fosse ancora pendente (perché non definitivamente denegato) al momento del deposito del presente ricorso (27.03.2026). E poiché la trascritta disposizione posta dall'art. 14 co. 1, secondo periodo, del DPR 461/2001 non prevede ipotesi di silenzio assenso, se ne deve inferire la conferma che il procedimento attivato dal ricorrente, con propria istanza del 19/31maggio 2023 (all. 3 alla memoria CIAN del 20.07.2026), fosse "aperto" al momento dell'apertura di questo giudizio.

4. A fronte della situazione procedurale descritta, per rispettare la previsione dell'art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c., dunque, il ricorrente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, diffidare l'amministrazione procedente alla conclusione del procedimento nei termini sanciti dall'art. 14 co. 1, secondo periodo, del DPR 461/2001 e depositare il rimedio solo allorché fossero trascorsi infruttuosamente i termini ivi previsti. Un tale diffida, invece, difetta alla luce degli atti di causa.

5. Il valore tutt'altro che formale – anzi, senz'altro sostanziale – delle precedenti argomentazioni si coglie considerando che, come documentato dal MEF, il secondo parere del CVCS, in sede di riesame, risulta poi adottato nell'adunanza n. 005-290 del 02/04/2026 (recte, successivamente al deposito del ricorso). Ebbene, siffatto

parere – che, fondandosi sull'esame di nuove deduzioni difensive del ricorrente (e, cioè, su rinnovata istruttoria), non può qualificarsi come "atto meramente confermativo" – non è intercettato dalle doglianze (medico-legali) sollevate dal S. in ricorso. Tanto, se si ammettesse l'ammissibilità del rimedio, renderebbe peraltro assai critica la correttezza della conclusione per cui la richiesta di CTU del S. risulta "non meramente esplorativa", atteso che il ricorso proposto, a ben riflettere, non si misura in alcun modo con le motivazioni tecniche che portano, adesso, il CVCS a ritenere le controdeduzioni prodotte dall'interessato non inducono a rimeditare il precedente avviso reiettivo. Per quanto ormai recessivo, a questo punto, si evidenzia che il secondo parere non risulta recepito in una determinazione di rigetto dell'Amministrazione procedente.

6. In conclusione, ricorre in fattispecie l'assenza di una condizione pregiudiziale fondante (fra le altre, questa Sezione, sent. n. 496/2023) acché il Decidente possa conoscere del merito della *res controversa*, la quale, per converso, deve preesistere al deposito del ricorso e, per tale ragione, risulta elevata dal codice di rito a "condizione di ammissibilità del mezzo introduttivo".

7. Per quanto sopra illustrato, appare chiaro anche che INPS non abbia potuto esaminare la domanda di pensione di privilegio in ragione della presupposizione necessaria che lega l'esito di questo procedimento a quello teso all'accertamento della dipendenza causale.

8. Le spese possono essere compensate alla luce della definizione in

rito della controversia ex art. 31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese;

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso**, in Palermo**, nella camera di consiglio del **23 settembre 2026**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 settembre 2026

Pubblicata il 25 settembre 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)